

ordinanza di vendita,
il gestore della vendita telematica della nomina dello stesso, e ad acquisire nei
successivi 10 giorni
l'accettazione dell'incarico da parte del gestore contenente la dichiarazione di cui
all'art.10 II
comma D.M. n.32/2015 e a depositarla in allegato al rapporto riepilogativo iniziale
della attività
svolte da depositarsi nel fascicolo telematico entro trenta giorni dall'emissione della
presente
ordinanza di vendita; ogni sei mesi, il delegato depositerà un rapporto riepilogativo
dell'attività
espletata da cui risulti: lo stato della procedura, la descrizione del/i bene/i, l'ammontare
dei crediti
per cui si procede, il numero di vendite esperite con i relativi prezzi, la presenza di
interessati, il
numero delle visite effettuate ed ogni altro elemento che consenta al GE di valutare
quali siano le
possibilità di effettiva collocazione del cespite sul mercato.
Si onera il delegato all'apertura di un conto corrente per la singola procedura presso un
istituto di
credito a scelta del delegato, con servizio di home banking per la verifica in tempo reale
dell'accreditamento delle somme (cauzione, saldo prezzo di aggiudicazione), a meno
che detto
conto non risulti essere già stato aperto.
Il termine finale per l'espletamento delle attività delegate è qui fissato in 18 mesi
dall'odierna
udienza (nell'arco del quale dovranno essere espletate almeno quattro successive
tornate di vendite
asincrone) disponendo che allo scadere del predetto termine (salvo proroga per
giustificati motivi,
che andranno segnalati dal delegato al giudice con motivazione non di mero stile, da
chiedere prima
della scadenza), anche in caso di mancata vendita, il fascicolo venga in ogni caso
trasmesso a questo

Giudice.

In caso di vendita il professionista delegato trasmetterà il fascicolo entro 90 giorni dal decreto di trasferimento, unitamente al progetto di distribuzione

DETERMINA

come segue le modalità di espletamento delle attività delegate:

1) VERIFICHE PRELIMINARI

Il professionista delegato controlla la proprietà dei beni pignorati – almeno nei limiti del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento – alla stregua delle risultanze della relazione dell'esperto o, in mancanza, sulla base della documentazione in atti; provvede, qualora i beni risultino di proprietà solo o anche in parte di terzi, ovvero appartengano al debitore esecutato per una quota inferiore o per un diritto reale diverso da quello oggetto del pignoramento, ovvero nel caso in cui risultino creditori iscritti cui sia stata omessa la notifica dell'avviso ex art. 498 CPC, ad informarne questo giudice dell'esecuzione.

Il professionista segnalerà al giudice dell'esecuzione anche l'opportunità di rivedere la suddivisione in lotti proposta dallo stimatore, in particolare qualora non sia rispettato il vincolo pertinenziale tra più cespiti ovvero qualora il diverso accorpamento sia valutato più utile al fine di favorire la vendita.

Il professionista delegato segnala al giudice il probabile configurarsi delle condizioni richieste dall'art. 164 bis delle disp. att. CPC.

2) DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA

Il professionista delegato ai sensi del numero 1) del terzo comma dell'articolo 591 bis CPC, provvede alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, primo

comma, e
quindi avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e
tenendo
anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi
dell'articolo 569,
primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173 bis,
quarto
comma, delle disposizioni di attuazione del CPC.

Nel caso in cui il professionista delegato si avveda di situazioni (anche sopravvenute)
che
potrebbero determinare una sostanziale variazione rispetto al valore determinato
dall'esperto, dovrà
segnalarle al G.E. per un eventuale supplemento di perizia.

Del pari il professionista delegato segnala al G.E. l'eventuale presenza delle condizioni
ai sensi del
secondo comma dell'art. 503 CPC che possano far ritenere probabile che la vendita con
incanto
abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a
norma
dell'articolo 568 CPC.

Il professionista delegato determina altresì il rilancio minimo in caso di gara tra più
offerenti ai
sensi dell'art. 573 CPC.

3) AVVISO DI VENDITA

Il professionista delegato redige l'“Avviso di Vendita” omettendo il nome del debitore
e del
proprietario esecutato e fornendo le indicazioni previste dall'art. 570 CPC e dall'art.
173-quater
delle disposizioni di attuazione del CPC, indicando il valore dell'immobile come sopra
determinato,
i rilanci minimi, i siti internet sui quali è pubblicata la relativa relazione di stima, il
nome ed il
recapito telefonico del custode, con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche
relative alle

generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque
vi abbia

interesse e specificando che le richieste di visita degli immobili potranno essere
effettuate

unicamente tramite il Portale delle Vendite Pubbliche.

Nell'avviso dovrà, altresì, essere specificato che tutte le attività, che, a norma degli
articoli 571 e

seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o
dal

cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato
presso i luoghi

indicati nell'avviso di vendita.

Il delegato fissa, nel termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi
giorni da

oggi, la data e l'ora della prima vendita senza incanto, in cui saranno esaminate le
offerte di acquisto

presentate, in via telematica, entro le ore 13.00 del giorno precedente.

- PUBBLICITA'

Il professionista delegato comunicherà, anche a mezzo PEC, l'avviso di vendita almeno
20 giorni

prima della data fissata per l'esame delle offerte alle parti costituite, al debitore, nonché
ai creditori

iscritti anche se non intervenuti.

Quanto alla pubblicità in funzione della vendita prevista ex art. 490 c.p.c., la stessa sarà
effettuata

dal professionista delegato nelle seguenti modalità:

A. Pubblicazione dell'avviso di vendita e della presente ordinanza sul portale delle
vendite

pubbliche del Ministero della Giustizia, almeno sessanta giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte.

B. Pubblicazione dell'avviso di vendita, unitamente a copia della presente ordinanza di
vendita e

della relazione di stima, comprese fotografie e planimetrie, almeno quarantacinque
giorni

prima del termine per la presentazione delle offerte:

- sul sito internet www.astegiudiziarie.it (per tutte le procedure, indipendentemente dal gestore della vendita telematica nominato);

- sul sito internet di Edicom (solo per le procedure in cui è nominato gestore della vendita telematica Edicom).

C. Pubblicazione tramite il sistema “Rete Aste Real Estate” fornito da Aste Giudiziarie

Inlinea

S.p.A. sui siti Internet Casa.it, Idealista.it e Bakeka.it, almeno quarantacinque giorni prima del

termine per la presentazione delle offerte di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la

descrizione dell’immobile posto in vendita ed il valore d’asta e l’offerta minima, nonché

l’indicazione che si tratta di vendita giudiziaria e che non sono dovuti compensi né oneri aggiuntivi

di alcun tipo, nonché link ovvero indicazione dei siti internet ove saranno disponibili in dettaglio

tutte le altre necessarie informazioni per partecipare alla vendita.

D. Il professionista delegato a sua discrezione potrà dare ulteriore pubblicità all’avviso secondo

le modalità della pubblicità commerciale mediante appositi volantinaggi.

E. Nei casi in cui il professionista delegato ne ravvisi l’opportunità e l’effettiva utilità (anche

tenuto conto della effettiva collaborazione prestata dal debitore), il custode, avvalendosi eventualmente di un proprio collaboratore, affigge un cartello “VENDESI” presso il portone

di ingresso dell’immobile, con il nome e numero di telefono del professionista delegato omettendo il nome del debitore.

Il professionista delegato non potrà svolgere alcuna altra forma di pubblicità ai sensi del terzo

comma dell’art. 490 C.P.C. a meno che vi sia espressa istanza da parte del creditore procedente o

dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo e in tal caso il G.E. abbia disposto le relative

modalità.

Sotto il profilo operativo il professionista delegato procederà come segue:

- per la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche, procederà agli adempimenti necessari,

avendo cura al momento della compilazione dell'inserzione sul PVP di selezionare dall'apposito elenco i siti internet sopra indicati che sono stati individuati dal Giudice

per la

pubblicità obbligatoria ex art. 490 c. 2 c.p.c.;

- per le altre forme di pubblicità sopra indicate, il delegato procederà a compilare ed inviare la

richiesta di svolgimento dei servizi ai gestori dei siti di pubblicità indicati, almeno sessanta

giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, tramite le apposite funzionalità di

“invio telematico” disponibili nelle aree riservate dei siti oppure tramite email, segnalando

che il servizio “Rete Aste Real Estate” di pubblicità sui portali immobiliari privati e quello

mediante appositi volantini dovranno essere richiesti ad Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.

Sarà in ogni caso cura e responsabilità del professionista:

- trasmettere la documentazione da pubblicare su internet preventivamente epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare

l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque

eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008;

- precisare per ogni singola richiesta di servizi i dati corretti del soggetto nei confronti del

quale deve essere emessa fattura (creditore anticipatario delle spese);

- inserire sul Portale delle Vendite Pubbliche, entro il giorno successivo a ciascun esperimento di vendita, l'esito del medesimo, avendo cura di specificare in caso di aggiudicazione anche il prezzo a cui è stato aggiudicato il bene.

Si precisa che le richieste di pubblicazione prive della contabile di pagamento delle
spese dovute per

i servizi richiesti non saranno lavorate dalle società di servizi.

4) OFFERTA DI ACQUISTO E CAUZIONE

Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire, in via telematica, per l'acquisto
dell'immobile
pignorato.

L'offerta deve essere fatta personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura
notarile,
speciale o generale.

Soltanto gli avvocati possono fare offerte per persona da nominare.

Pagina 6

L'offerta non è efficace se non perviene entro le ore 13 del giorno **feriale** precedente a
quello

dell'asta o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità di seguito stabilite.

L'offerta non è efficace se è inferiore di oltre un quarto al prezzo base di vendita fissato
nell'avviso.

L'offerta dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Decreto 26/2/2015 n. 32 artt.12 e
segg. che

di seguito si riportano e depositata tramite PEC all'indirizzo PEC del Ministero della
Giustizia

offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente"
pubblicato sul portale delle vendite telematiche del Ministero della Giustizia - sezione
"FAQ -
manuali utente".

Art. 12. Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati.

1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della
partitaIVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
 - a) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
 - b) il numero o altro dato identificativo del lotto;
 - c) la descrizione del bene;
 - d) l'indicazione del referente della procedura;

- e) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
 - f) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
 - g) l'importo versato a titolo di cauzione;
 - h) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
 - i) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera h);
 - j) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
 - k) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.
2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.
3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al

periodo
precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita
telematica
e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g),
nonchè i
riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita
telematica
iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre
che

Pagina 7

l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui
all'articolo 6,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il
gestore del
servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver
rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13,
commi 2 e 3.

Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura
rilasciata
dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita
telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di
casella di
posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera n). Si
applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto
l'offerta a
norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia
informatica,
anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante

il
software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti
informatici
dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di
cui
all'articolo 26.

Art. 13. Modalità di trasmissione dell'offerta.

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta
elettronica
certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a
norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera n).
2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene,
anche in
un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la
vendita
telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del
richiedente
a norma del presente regolamento.
3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo
mediante la
trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche
non
sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente.
La
copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche
tecniche
stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di
identità
rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere
estratta dal
passaporto.
4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su
richiesta dei

gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14. Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica.

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti

Pagina 8

l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche

tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui

all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o). 4. L'offerta e il documento di cui al comma 2

sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 571 c.p.c. l'offerta telematica deve essere presentata unicamente

dall'offerente (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) o dal

suo procuratore legale anche a norma dell'art. 579 ultimo comma c.p.c.

- ELEZIONE DI DOMICILIO

L'offerente deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel Comune di Rimini.

In

mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria.

- CAUZIONE

Il professionista delegato dà atto ed avvisa che l'offerta non è efficace se l'offerente non presta

cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, tramite bonifico bancario da

eseguirsi in tempo utile affinché la stessa risulti accreditata, entro il giorno precedente rispetto a

quello fissato per l'apertura delle buste, sul conto corrente intestato alla procedura.

- BOLLO

L'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto (attualmente pari ad € 16,00) in

modalità telematica, salvo che sia esentato ai sensi del DPR 447/2000. Il bollo può essere pagato

tramite carta di credito o bonifico bancario accedendo al Portale dei Servizi Telematici <http://pst.giustizia.it> all'interno dell'area pubblica "Pagamenti PagoPA", seguendo le istruzioni

indicate nel "vademecum operativo" presente sul portale. La ricevuta di avvenuto pagamento del

bollo in formato xml scaricata dal Portale dei Servizi Telematici andrà allegata alla PEC con cui

viene inviata il pacchetto dell'offerta generato tramite il modulo web ministeriale.

5) AGGIUDICAZIONE

L'esame delle offerte e lo svolgimento dell'eventuale gara ai sensi dell'art. 573 CPC avranno

luogo presso lo studio del professionista ovvero presso un altro luogo comunque idoneo allo

svolgimento della vendita in modalità telematica.

In relazione al disposto di cui all'art.20 DM 32/2015, laddove il comma 1 prevede che alle

operazioni di vendita senza incanto possano prendere parte con modalità telematiche "altri

soggetti se autorizzati dal Giudice o dal referente della procedura” dispone che il
professionista
delegato autorizzi esclusivamente la partecipazione delle parti, dei loro avvocati, dei
creditori
iscritti non intervenuti e degli eventuali comproprietari non eseguiti.
Le offerte telematiche saranno aperte ed esaminate dal delegato alla vendita alla data,
all’ora e nel
luogo fissati per l’esame delle offerte, il quale provvede alla deliberazione sull’offerta
telematica
a norma dell’articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574.

Pagina 9

Gli offerenti parteciperanno in via telematica alle operazioni di vendita collegandosi
tramite
l’area riservata del sito del gestore della vendita telematica, accedendo alla stessa con le
credenziali personali a loro trasmesse almeno 30 minuti prima dell’inizio delle
operazioni di
vendita alla casella di posta elettronica certificata (ovvero alla casella di posta
elettronica
certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l’offerta. Eventuali ritardi
sui tempi
indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da
parte di
alcuno.

Se l’offerta è unica ed è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’avviso di
vendita, la
stessa è senz’altro accolta.

Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’avviso di vendita in
misura non
superiore ad un quarto, il professionista delegato può far luogo alla vendita quando
ritiene che
non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e
non sono
state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588 CPC.

Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 588 CPC e il prezzo

indicato
nell'unica offerta è inferiore al prezzo stabilito nell'avviso di vendita, non si fa luogo
alla vendita
e si procede alla assegnazione.

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte ammissibili,
subito
dopo la deliberazione sulle stesse il delegato provvederà ad avviare la gara telematica
tra gli
offerenti ex art. 573 c.p.c.

Le offerte in aumento sull'offerta più alta non potranno essere inferiori a: € 250,00 per
immobili
con prezzo base fino a € 13.000,00; € 500,00 per immobili con prezzo base da €
13.000,01 a €
26.000,00; € 1.000,00 per immobili con prezzo base da € 26.000,01 a € 52.000,00; €
1.300,00 per
immobili con prezzo base da € 52.000,01 a € 80.000,00; € 1.500,00 per immobili con
prezzo base
da € 80.000,01 a € 100.000,00; € 2.000,00 per immobili con prezzo base da €
100.000,01 a €
130.000,00; € 2.500,00 per immobili con prezzo base da € 130.000,01 a € 160.000,00;
€ 3.000,00
per immobili con prezzo base da € 160.000,01 a € 200.000,00; € 4.000,00 per immobili
con
prezzo base da € 200.000,01 a € 260.000,00; € 5.000,00 per immobili con prezzo base
oltre €
260.000,01.

La gara **avrà durata di 48 ore a partire dal suo inizio** con proroga automatica alla
stessa ora del
giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in
giorni festivi.

I rilanci effettuati in via telematica dovranno essere riportati nel portale del gestore
della vendita
telematica e resi visibili a coloro che partecipano personalmente alle operazioni di
vendita così

come i rilanci effettuati da questi ultimi dovranno essere riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili ai partecipanti in via telematica.

Durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento.

Al termine del lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunicherà a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata, trasmettendo al delegato un elenco, sottoscritto con firma digitale, dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, i dati identificativi dell'aggiudicatario, la cauzione da quest'ultimo versata e il prezzo di aggiudicazione, nonché i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate.

Pagina 10

La deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo da parte del delegato entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo, redigendo verbale telematico delle relative operazioni che invierà per via telematica alla cancelleria (completo di tutte le offerte di acquisto telematiche pervenute unitamente alla documentazione allegata a supporto di ciascuna di essa), che deve contenere le

circostanze di
luogo e di tempo nelle quali la vendita si svolge, le generalità degli offerenti, la
descrizione delle
attività
svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario;
per la
redazione del verbale, il delegato può utilizzare i dati riportati nel portale della vendita
telematica
e quelli ivi immessi nel corso delle operazioni.

Il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della
procedura,
facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle
comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica.

Tutte le comunicazioni ai partecipanti relative alla fase di gara avranno luogo tramite
posta
elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica
certificata
per la vendita telematica comunicato dal soggetto partecipante e tramite SMS.

Tali strumenti di comunicazione sono di ausilio ovvero di supporto alla consultazione e
partecipazione alla vendita: la piattaforma del gestore della vendita telematica sarà
l'unico canale
ufficiale per seguire lo svolgimento della vendita e per la partecipazione alla gara.

L'eventuale
mancata ricezione di comunicazioni tramite posta elettronica certificata e/o SMS non
invalida lo
svolgimento della vendita né può dar luogo ad alcuna doglianza da parte dei
concorrenti.

In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia trova
applicazione
la previsione di cui all'art.15 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26
febbraio 2015.

Ove non vi fosse adesione alla gara, si procederà all'aggiudicazione in favore della
migliore
offerta e per la individuazione della stessa si terrà conto gradatamente dell'entità del

prezzo
offerto, dell'ammontare della cauzione prestata, delle forme, modi e dei tempi di
pagamento
nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa; nel caso in cui le offerte
siano
tutte equiparabili il bene verrà aggiudicato a chi avrà depositato per primo l'offerta di
acquisto.

Quando all'esito della gara tra gli offerenti, ovvero, nel caso di mancata adesione alla
gara,

all'esito della comparazione delle offerte depositate, la offerta più alta ovvero la più
vantaggiosa

risulti pari al prezzo base il bene è senz'altro aggiudicato.

Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui sopra è inferiore al prezzo base stabilito
nell'avviso

di vendita, non si fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di
assegnazione ai
sensi dell'art. 588 CPC.

Il professionista delegato provvede altresì:

- a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 CPC;
- sull'eventuale istanza di assegnazione ai sensi dell'art. 589 e 590 CPC;
- ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a
norma dell'art. 508 CPC e dell'art. 585 CPC.

Dà in ogni caso notizia al G.E. dell'esito di ogni tentativo di vendita.

Dopo la vendita gli importi depositati dagli offerenti a titolo di cauzione saranno
riaccreditati

tempestivamente a coloro che non siano aggiudicatari.

6) SALDO DEL PREZZO

Pagina 11

Il professionista delegato deposita l'importo della cauzione e poi del saldo prezzo su
apposito

conto corrente bancario avente la consultazione on line, intestato alla procedura
esecutiva con

mandato ad operare al Delegato stesso, uno per ogni procedura delegata.

Il professionista delegato avvisa che il saldo del prezzo e del fondo spese può essere

effettuato

anche mediante bonifico bancario sulle coordinate dal medesimo comunicate.

Il professionista delegato avvisa che va depositata, al più tardi al momento del saldo del prezzo,

una somma a titolo di fondo spese di trasferimento, salvo conguaglio e conteggio finale, in

ragione del 20% (venti per cento) del prezzo di aggiudicazione, con le stesse modalità previste

per il versamento del saldo-prezzo o in ragione del minor o maggior importo che lo stesso

professionista delegato andrà a determinare e comunicare all'aggiudicatario sulla base delle

imposte effettivamente da versare e delle spese inerenti agli adempimenti da compiere.

Il professionista delegato fissa all'aggiudicatario il termine per il versamento del prezzo entro 120

giorni dalla data di aggiudicazione e precisa che detto termine è perentorio (Cass. Sez.

Un n.

262/2010) e non è soggetto a sospensione feriale in quanto termine assegnato a soggetto terzo

(aggiudicatario) che non è parte in senso tecnico della procedura esecutiva, e ciò al fine di non

creare disparità di trattamento fra gli aggiudicatari a seconda dei periodi dell'anno in cui si svolge

l'esperimento di vendita; dopo l'aggiudicazione il delegato inviterà, in udienza di vendita o

mediante PEC, l'istituto di credito fondiario a fargli pervenire, entro e non oltre dieci giorni

dall'aggiudicazione, la nota di precisazione del suo credito, indicante la somma che dovrà essere

versata dall'aggiudicatario e le modalità di versamento; qualora l'aggiudicatario provveda al

pagamento prima che l'istituto fondiario – pur nel rispetto del termine di dieci giorni – abbia

provveduto al deposito della nota di precisazione del credito, il delegato non è

autorizzato a
trasferire le somme ricevute.

Il professionista delegato cura che le somme versate dall'aggiudicatario siano
depositate sul
corrispondente conto corrente bancario già acceso; qualora il procedimento si basi su
credito

fondario, al versamento sul libretto sarà sostituito, ex art. 41 comma 4 D.Lgs. 1°
settembre 1993

n. 385, dal pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato, entro
lo stesso
termine.

- PAGAMENTO RATEALE

Il pagamento del prezzo di aggiudicazione non potrà aver luogo ratealmente, a meno
che,

ricorrendo giustificati motivi il G.E. non lo abbia specificatamente disposto,
determinandone le
modalità.

- DECADENZA

Il professionista delegato avverte prontamente se il prezzo non è depositato nel termine
stabilito,

ed il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario,
pronuncia la

perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo tentativo di vendita.

7) DECRETO DI TRASFERIMENTO ED ADEMPIMENTI

Avvenuto il saldo del prezzo e delle spese, il professionista delegato predispone la
bozza del

decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il
fascicolo,

allegando alla bozza del decreto, se previsto dalla legge, l'originale del certificato di
destinazione

urbanistica dell'immobile.

Il professionista delegato provvede alla esecuzione delle formalità di registrazione,
trascrizione e

voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a

pubbliche
amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di
trasferimento,
Pagina 12
nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei
pignoramenti e
delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal
giudice
dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 CPC; a questo riguardo precisandosi fin d'ora che
gli
importi occorrenti – borsuali e compensi – saranno a carico dell'aggiudicatario; si dà
dato atto
che il delegato, in virtù e in pendenza della delega, ha facoltà di rilasciare e presentare
ai Pubblici
Uffici competenti, tra cui ad es. alla Conservatoria dei RR.II. o Servizio di Pubblicità
Immobiliare
dell'Agenzia del
Territorio, la copia autenticata del decreto di trasferimento necessaria per gli
adempimenti
successivi;

8) PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Una volta pronunciato il decreto di trasferimento il professionista delegato procede alla
formazione del progetto di distribuzione; a tal fine, comunica ai creditori intervenuti un
termine
non superiore a
30 (trenta) giorni, per fare pervenire presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari
le
dichiarazioni di credito, i titoli in originale (o copia autentica) e le note delle spese
sostenute;
quindi, nei 30 giorni successivi alla liquidazione delle note spese da parte del giudice, il
professionista delegato redige - nel rispetto delle norme in tema di cause di prelazione -
il
progetto, depositandolo in cancelleria; il rispetto di questo ultimo termine sarà valutato
dal

giudice ai fine della decisione sul conferimento di ulteriori incarichi e sul numero degli stessi; il
reiterato e grave ritardo (superiore ai 90 giorni) nel deposito del progetto di distribuzione verrà segnalato dal giudice delle esecuzioni al Presidente del Tribunale e verrà valutato quale giustificato motivo per la cancellazione dagli elenchi di cui all'art. 173 ter disp. att. CPC.

Il professionista delegato è autorizzato al pagamento del compenso in favore dello stimatore come liquidato dal G.E. nei limiti dei fondi disponibili a titolo di ricavo della procedura; provvede a ritirare le richieste di emissione dei mandati di pagamento depositate in cancelleria e provvede al pagamento delle singole quote dopo che il giudice dell'esecuzione avrà dichiarato esecutivo il progetto ed ordinato i pagamenti (decorsi i termini di rito). Effettuati i pagamenti il professionista delegato provvede, entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo pagamento, a restituire alla cancelleria le quietanze dei pagamenti, le richieste di mandato di pagamento in originale, nonché la copia dei libretti estinti ed ogni altro atto originale; nel caso in cui rimangano somme non richieste dai creditori, o dal debitore, entro sei mesi dalla data di udienza di approvazione del riparto, il professionista delegato provvederà comunque a restituire alla cancelleria tutta la documentazione di cui sopra, ivi compresi i libretti intestati alla procedura non ancora estinti, previa comunicazione all'istituto bancario di detta consegna. Una volta scaduto il suddetto termine di sei mesi i pagamenti dovranno essere richiesti presso la cancelleria del Tribunale.

Il Giudice dell'Esecuzione, inoltre, DETERMINA

- l'anticipo da corrisondersi al professionista delegato in ragione di Euro 1.500,00

(millecinquecento/00), oltre accessori di legge, quale acconto sul compenso, da versarsi
da

parte del creditore procedente o surrogante, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni
da

oggi, nonché, nello stesso termine e con le medesime formalità, la somma di Euro
2.000,00 (duemila/00) a titolo di fondo spese per pubblicità e per il gestore della vendita
telematica, salvo ulteriori integrazioni a richiesta del delegato; il fondo spese sarà
accreditato, mediante bonifico bancario, su apposito conto corrente bancario avente la

Pagina 13

consultazione on line, intestato alla procedura esecutiva con mandato ad operare al
Delegato stesso, uno per ogni procedura delegata,

- l'anticipo da corrisponderci allo stimatore in ragione di euro 800,00 (ottocento/00)
oltre

accessori di legge, quale acconto sul compenso, da versarsi da parte del creditore
procedente o surrogante, entro e non oltre 45 giorni da oggi;
prevedendosi fin d'ora che il professionista delegato e lo stimatore emettano, prima del
materiale

ed effettivo pagamento, non già una fattura o parcella, ma soltanto un preavviso (o
"pro-forma")
di quest'ultima;

DISPONE

- che il professionista delegato informi il Giudice dell'esecuzione del mancato
versamento

dell'acconto e del fondo spese per pubblicità entro il termine fissato con la presente
ordinanza e a pena di estinzione ai sensi dell'art. 631 bis CPC;

- che prima dello scadere del termine finale per l'espletamento delle attività delegate, il
delegato relazioni dettagliatamente al giudice sull'attività svolta, e qualora il bene non
sia

stato ancora venduto illustri le presumibili ragioni, al fine di permettere al Giudice di
valutare l'opportunità di convocare i creditori ed assumere decisioni sulla prosecuzione
della procedura tenuto conto delle ulteriori spese necessarie per proseguire le vendite e
del

prezzo base di vendita all'esito delle successive riduzioni; in ogni caso, il delegato
segnala

al giudice il probabile configurarsi delle condizioni richieste dall'art. 164 bis delle disp.
att.

CPC e, se il prezzo base d'astascende sotto l'importo di €10.000,00, ne dà notizia a
questo

giudice al fine di poter eventualmente provvedere alla chiusura ex art. 164 bis disp. att.
c.p.c.

- che il professionista delegato provveda al più presto al ritiro della documentazione
ipocatastale e/o il certificato notarile, la perizia ed il relativo supporto informatico, i
fascicoli di parte e relativi interventi, depositati agli atti della procedura, nonché delle
copie

degli atti non ripetibili del fascicolo di ufficio (verbale di pignoramento, ordinanza di
delega, ecc.), anche a mezzo di persona da lui delegata e comunque dietro rilascio di
adeguata ricevuta; da tale momento, relativamente ai doveri connessi alla custodia ed
alla

detenzione del fascicolo, il delegato sostituirà tutti gli effetti il cancelliere;

- che presso la Cancelleria delle Esecuzioni rimanga il fascicolo dell'esecuzione
contenentegli atti irripetibili con la perizia di stima in copia (vedi circolare n.

0129650.U

del 05.12.2006 del Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile,
Ufficio I).

Rilevato che, al momento della pronuncia della ordinanza fissazione dell'udienza di
vendita si è

già provveduto alla sostituzione del custode e che nella specie non emergono motivi
che

consentano di ritenere che detta nomina non possa avere utilità e che anzi la conferma
della

nomina consentirà una migliore amministrazione del medesimo compendio e un più
agevole

accesso da parte di eventuali interessati all'acquisto, ai sensi dell'art. 560 CPC;

CONFERMA LA NOMINA

quale custode giudiziario di tutti i beni pignorati, in sostituzione del debitore, del
predetto

delegato alla vendita,

CONFERISCE

al custode i seguenti compiti:

Pagina 14

1. curare l'amministrazione dei beni, provvedendo a segnalare eventuali necessità di urgente manutenzione, incassando, se dovuti, eventuali canoni a carico degli occupanti;
 2. intimare tempestiva disdetta di eventuali contratti di locazione o comunque di godimento dei beni, laddove esistenti, oppure segnalare al G.E. casi in cui ritenga non opportuno intimare tale disdetta;
 3. accompagnare eventuali interessati all'acquisto a visitare i beni, anche a mezzo di un propriocollaboratore, curando di fissare orari differenziati e adottando ogni più opportuna cautela per evitare un contatto tra i medesimi, **precisandosi che: 1) le richieste di visita non potranno essere effettuate da intermediari bensì esclusivamente dai diretti interessati i quali dovranno indicare i propri recapiti ed i loro contatti telefonici e mail; 2) le richieste di visita dovranno essere effettuate attraverso il Portale delle Vendite Pubbliche utilizzando l'apposita funzione disponibile nella pagina web relativa all'immobile del sito www.pvp.giustizia.it;**
 4. fornire ogni utile informazione a eventuali acquirenti in ordine alle modalità della vendita e alle caratteristiche e consistenza del bene;
 5. provvedere a dare esecuzione all'eventuale ordine di liberazione **da persone e cose degli immobili oggetto di vendita.**
- Detta attività verrà retribuita con fondi a carico della procedura, esclusivamente all'esito della vendita e dell'incasso del prezzo. I creditori precedenti provvederanno a rimborsare o ad anticipare al custode le sole spese vive sostenute o sostenende dal custode nell'esecuzione dell'incarico. Si dà atto che il custode è già autorizzato, fin dal provvedimento di nomina, ad accedere all'immobile pignorato, anche al fine di consentire la visita del cespite agli interessati

all'acquisto, avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio della Forza Pubblica e di un
fabbro.

DISPONE

che il custode, nello svolgimento dell'incarico, si attenga alle seguenti indicazioni.
Se l'immobile risulta occupato da terzi il custode chiede in base a quale titolo occupino
il bene e,
se esistente, acquisisce copia del contratto di locazione registrato o di eventuale diverso
titolo
prodotto. In caso di locazione senza contratto scritto, acquisisce ogni utile elemento in
ordine alla
data di inizio della occupazione (es. cert. residenza storico, contratti di fornitura di
servizi –
acqua, luce gas). Se emerga l'esistenza di un contratto opponibile, il custode verifica
quale sia la
prossima data di scadenza, provvede a inviare immediatamente a mezzo raccomandata
la relativa
disdetta, comunica mediante relazione la circostanza al giudice e ai creditori al fine di
una
eventuale azione giudiziale; se non viene esibita alcuna copia o se il contratto non è
opponibile, il
custode ne dà comunicazione immediata mediante relazione al giudice e ai creditori
allegando
alla stessa bozza del provvedimento del giudice con l'ordine di liberazione immediata.
In ogni caso il custode comunicherà agli occupanti che essi non devono in alcun modo
ostacolare
o comunque rendere difficoltosa l'attività del custode; che nei giorni preventivamente
concordati
con il custode l'occupante deve essere in loco per consentire la visita del bene; che deve
provvedere al regolare pagamento delle spese condominiali nelle more della procedura;
che, in
caso di mancata collaborazione o di inadeguata conservazione del bene pignorato, il
giudice può
disporre l'immediata liberazione dell'immobile;
Quando necessario, e in ogni caso qualora l'immobile risulti occupato dal debitore, il

custode

redige bozza del provvedimento di liberazione utilizzando gli schemi reperibili in cancelleria e la sottopone al giudice.

Pagina 15

Il custode giudiziario provvede a verificare che la perizia di stima e l'ordinanza di vendita siano disponibili on line.

Lo stesso, quando riceve la telefonata di persona interessata, fornisce tutte le informazioni necessarie, che avrà avuto cura di acquisire preventivamente, e chiarisce, se necessario, le peculiarità delle vendite giudiziarie, con particolare riferimento alla inesistenza di oneri notarili e di mediazione e alla circostanza che il bene sarà consegnato libero da oneri e – se non sussista titolo opponibile – vuoto da persone o cose.

Il custode non deve rivelare ai richiedenti se vi sono o meno altre persone interessate; né, a maggior ragione, fornire i loro nomi.

In ogni caso, per ogni visita dovrà essere compilato il relativo modulo reperibile in cancelleria, nel quale dovranno essere indicate le generalità degli interessati (ivi compresa la professione svolta). I moduli di visita dovranno essere custoditi dal delegato ed esibiti solo al giudice.

Su richiesta, il custode deve essere in grado di esibire a tutti gli interessati una copia integrale della perizia di stima, nonché della planimetria e dell'ordinanza di vendita e, in ogni caso, fa presente che le stesse sono disponibili sul sito www.astegiudiziarie.it.

Il custode, se richiesto, illustra quali sono i presupposti per fruire di agevolazioni fiscali relativamente all'acquisto.

IL GIUDICE
Dott.ssa Letizia Bocchini